

---

## **Statuto**

### **dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)**

#### **I. Nome, sede e scopo**

##### *Art. 1* Nome e sede

Con il nome Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats et de la Fédération Suisse des Notaires) (Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizerischen Notarenverbandes) (Self-regulatory Organisation of the Swiss Bar Association and the Swiss Notaries Association) (di seguito "OAD") è costituita un'associazione con sede a Berna secondo le disposizioni degli art. 60 seg. CC e della LRD.

##### *Art. 2* Scopo

<sup>1</sup>Lo scopo dell'associazione consiste nel costituire a livello svizzero un organismo di autodisciplina ai sensi della LRD, aperto agli avvocati, ai notai così come alle persone e società di cui all'art. 4 cvp. da 3 a 5.

<sup>2</sup>L'OAD adempie gli obblighi legali ai sensi della LRD nei confronti degli intermediari finanziari ad esso affiliati.

<sup>3</sup>L'OAD può ricorrere nell'interesse degli intermediari finanziari contro decisioni che li riguardano.

#### **II. Qualità di socio e affiliazione**

##### *Art. 3* Soci attivi

<sup>1</sup>La Federazione Svizzera degli Avvocati e la Federazione Svizzera dei Notai sono soci attivi dell'OAD.

<sup>2</sup>Altre federazioni svizzere di avvocati e/o di notai possono essere accettate con decisione unanime dell'assemblea sociale come soci attivi dell'OAD.

##### *Art. 4* Soci passivi

<sup>1</sup>Le persone fisiche e le persone giuridiche così come le società di persone possono essere soci passivi. Esse devono garantire un'attività irreprensibile e la loro attività deve essere esercitata prevalentemente in Svizzera.

<sup>2</sup>Esse possono affidarsi come segue:

- a) quale affiliazione individuale (ai sensi del cpv. 3),
- b) quale affiliazione collettiva (ai sensi dei cpv. 3 e 4),
- c) quale affiliazione di una società (ai sensi dei cpv. 5 e 6).

<sup>3</sup>Una persona fisica può essere affiliata individualmente o collettivamente se si tratta di un avvocato o di un notaio indipendente. Le rimanenti condizioni d'affiliazione sono disciplinate dal Regolamento OAD.

---

<sup>4</sup>Una persona fisica, che non è avvocato o notaio, può essere affiliata come socio passivo nell'ambito di un'affiliazione collettiva se è socia di un affiliato ai sensi del cpv. 3 e la forma associativa è conforme al diritto del cantone in cui lo studio ha la sua sede principale.

<sup>5</sup>Una società di persone, una persona giuridica o una succursale in Svizzera può essere affiliata se:

- a) si è incorporata secondo il diritto svizzero, risp. la succursale è iscritta nel registro di commercio,
- b) ha per scopo di fornire consulenza giuridica e/o di patrocinare dinanzi a tribunali, ad autorità e terzi, per il tramite di avvocati o notai iscritti in un registro in Svizzera o di altri consulenti qualificati,
- c) la sua forma giuridica per le attività di cui alla lett. b) è ammessa dalle autorità cantonali competenti e corrisponde alla prassi delle autorità cantonali competenti,
- d) la maggioranza dei suoi soci o dei suoi azionisti, come pure quella dei suoi organi supremi di direzione o di amministrazione, è composta da persone che adempiono le condizioni d'affiliazione, e
- e) i suoi organi supremi di direzione e di amministrazione sono composti esclusivamente da persone che garantiscono una gestione dell'attività irreprensibile.

<sup>6</sup>Una società di persone, una persona giuridica o una succursale in Svizzera può essere affiliata se:

- a) si è incorporata secondo il diritto svizzero, risp. la succursale è iscritta nel registro di commercio,
- b) ha per scopo principale l'esercizio di un'attività conformemente all'art. 2 cpv. 3 LRD,
- c) la maggioranza dei suoi soci o azionisti è composta da persone che soddisfano le condizioni di affiliazione o se una persona giuridica è il socio principale o l'azionista principale ai sensi del capoverso 5 ed esercita il controllo su di essa in virtù della maggioranza dei voti o in altro modo,
- d) la maggioranza dei suoi organi supremi di direzione o di amministrazione è composta da persone che adempiono le condizioni di affiliazione, e
- e) i suoi organi supremi di direzione e di amministrazione sono composti esclusivamente da persone che garantiscono un'attività irreprensibile.

<sup>7</sup>I soci o gli azionisti di un socio passivo ai sensi dei cpv. 5 e 6 possono affiliarsi come persone fisiche, purché non esercitino l'attività assoggettata alla LRD per o presso un socio passivo.

<sup>8</sup>I soci passivi sono detti in seguito anche intermediari finanziari.

#### **Art. 5** Persone annunciate

<sup>1</sup>Il socio passivo deve notificare all'OAD le persone fisiche che esercitano presso di lui un'attività soggetta al controllo.

<sup>2</sup>La persona annunciata è sempre attribuita a un socio passivo determinato.

<sup>3</sup>Il socio passivo risponde per il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di riciclaggio di denaro e dell'OAD da parte della persona annunciata.

<sup>4</sup>Se la persona annunciata viola i regolamenti la LRD o i regolamenti OAD, l'OAD conduce

---

una procedura nei confronti del socio passivo al quale la persona annunciata è attribuita.

#### *Art. 6 Effetti dell'affiliazione*

<sup>1</sup>Gli intermediari finanziari e le persone annunciate sono sottoposti, dall'affiliazione dell'intermediario finanziario, alla sorveglianza dell'OAD, allo Statuto, al Regolamento, all'Ordinanza di procedura, al Regolamento del tribunale arbitrale nonché a qualsiasi altro atto giuridico vincolante dell'OAD vigente a quel momento.

<sup>2</sup>In caso di cambiamento del tipo dall'affiliazione, tutti gli obblighi dall'affiliazione precedente saranno trasferiti alla nuova unità. In particolare, i controlli ordinari, i controlli speciali, le inchieste e le procedure in corso continuano automaticamente sotto la nuova affiliazione.

#### *Art. 7 Fine dell'affiliazione*

<sup>1</sup>L'affiliazione all'OAD cessa a seguito:

- a) di disdetta scritta da parte dell'intermediario finanziario per la fine di un mese, con riserva dell'art. 10 cpv. 5,
- b) di esclusione, al passaggio in giudicato della decisione di esclusione,
- c) di decesso,
- d) di radiazione dal registro di commercio, per le persone giuridiche e le società di persone ivi iscritte, alla data della radiazione,
- e) di scioglimento, per le società di persone non iscritte nel registro di commercio.

<sup>2</sup>Se al momento della disdetta o dell'esclusione è pendente una procedura o è stato ordinato un controllo particolare nei confronti del socio passivo, i medesimi saranno portati a termine nonostante l'uscita o l'esclusione. Il socio passivo è in tali eventualità tenuto a pagare la multa, le spese della procedura, le indennità e le tasse. Nei casi bagattella o in procedure in cui una sanzione non appare più necessaria, l'OAD può, , rinunciare al proseguimento di una procedura o di un controllo particolare. Quale caso bagattella si intende in particolare i casi in cui l'oggetto della procedura rispettivamente del controllo particolare concerne violazioni di obblighi associativi oppure violazioni che non riguardano gli art. da 3 a 7 e da 9 a 10a LRD, rispettivamente violazioni che sono state nel frattempo sanate.

#### *Art. 8 Procedura di esclusione*

<sup>1</sup>Un membro passivo, dopo essere stato sentito quale membro dell'OAD FSA/FSN dal comitato, può essere escluso in qualsiasi momento se le condizioni di affiliazione non sono più adempiute oppure o se i debiti dovuti, in particolare le spese ai sensi dell'art. 10, nonostante richiamo, non vengono pagati.

<sup>2</sup>Contro la decisione di esclusione, il socio passivo escluso può inoltrare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al tribunale arbitrale.

<sup>3</sup>La procedura innanzi al tribunale arbitrale è disciplinata nel Regolamento del tribunale arbitrale.

### **III. Mezzi finanziari**

#### *Art. 9 Contributi dei soci attivi*

Il contributo di ciascun socio attivo ammonta annualmente a CHF 1'000.

#### *Art. 10 Contributi dei soci passivi e delle persone annunciate*

---

<sup>1</sup>I contributi dei soci passivi e delle persone annunciate sono composti dal contributo di base, dal contributo di controllo e dalla tassa di sorveglianza. Il contributo base e il contributo di controllo sono stabiliti dall'assemblea sociale.

<sup>2</sup>Il contributo base annuale per ogni socio passivo ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. c) include il contributo per una persona annunciata. Per ogni ulteriore persona annunciata è dovuto un ulteriore contributo.

<sup>3</sup>I contributi per la persona annunciata sono dovuti dal socio passivo.

<sup>4</sup>I soci passivi affiliati collettivamente sono responsabili solidalmente per i contributi.

<sup>5</sup>Il contributo di base e la tassa di sorveglianza sono dovuti per un intero anno, a prescindere dall'affiliazione o uscita nel corso dell'anno.

<sup>6</sup>Il contributo di controllo per il controllo ordinario dipende di regola dal dispendio di tempo per il controllo dell'intermediario finanziario.

<sup>7</sup>La tassa di sorveglianza fatturata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito «FINMA») o altre ulteriori tasse analoghe saranno ribaltate sui membri passivi.

<sup>8</sup>Il comitato disciplina i dettagli (cfr. un regolamento sulle tasse separato).

#### *Art. 11 Altri mezzi*

<sup>1</sup>All'OAD possono confluire altri mezzi finanziari, specie redditi da capitale, proventi da controlli particolari, multe, costi procedurali, costi per le decisioni, offerte nonché redditi da manifestazioni, ecc.

<sup>2</sup>Il Comitato può in particolare assoggettare al pagamento le decisioni d'accertamento, i richiami o altre prestazioni erogate ai membri passivi.

#### *Art. 12 Responsabilità*

<sup>1</sup>Delle obbligazioni dell'OAD risponde unicamente il patrimonio dell'associazione.

<sup>2</sup>L'obbligo di eseguire versamenti suppletivi da parte dei soci attivi e passivi è escluso.

#### *Art. 13 Pretese sul patrimonio dell'associazione*

È esclusa ogni pretesa personale sul patrimonio dell'associazione da parte dei soci passivi.

### **IV. Obbligo del segreto**

#### *Art. 14 Obbligo del segreto*

<sup>1</sup>Tutti gli organi e gli ausiliari dell'OAD, i soci attivi e i membri del tribunale arbitrale secondo gli art. 48 seg. nonché tutti i rispettivi ausiliari sono tenuti – con riserva di obblighi legali contrari – a mantenere il segreto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

<sup>2</sup>Essi restano tenuti al segreto anche dopo aver lasciato la loro funzione.

### **V. Ricusazione e domanda di ricasazione**

#### *Art. 15 Motivi di ricasazione*

---

<sup>1</sup>I motivi di ricusazione sono quelli di cui all'art. 34 della Legge sul Tribunale federale (LTF) in applicazione analogica. Un motivo di ricusazione è in particolare dato se le persone interessate:

- a) hanno un interesse personale nella causa,
- b) hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuridici dell'intermediario finanziario o dell'OAD, periti o testimoni,
- c) sono o erano rappresentanti, mandatari, partecipanti, impiegati oppure organi dell'intermediario finanziario,
- d) sono coniugi o partner registrati dell'intermediario finanziario, del suo patrocinatore rispettivamente della sua patrocinatrice o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come organo dell'OAD ovvero convivono stabilmente con loro,
- e) sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con l'intermediario finanziario, il suo patrocinatore rispettivamente la sua patrocinatrice o una persona che ha partecipato alla medesima causa come organo dell'OAD,
- f) per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore rispettivamente la sua patrocinatrice, potrebbero avere una prevenzione nella causa.

<sup>2</sup>Le persone che appartengono al comitato o che sono state incaricate di un'inchiesta o di un controllo, si ricusano se sussiste un motivo di ricusazione. Esse comunicano al Presidente la presenza di un motivo di ricusazione.

<sup>3</sup>Le persone che hanno un obbligo di ricusazione non possono essere informate in merito al relativo affare e neppure possono prendere parte alle discussioni o all'elaborazione della decisione. Esse – in quanto sia necessario – vengono informate a posteriori in merito alla fine della pratica.

#### *Art. 16* Domanda di ricusazione e decisione

<sup>1</sup>Se un socio passivo intende chiedere la ricusazione di una persona, egli deve inoltrare al presidente la domanda scritta di ricusazione entro 10 giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

<sup>2</sup>La persona interessata dell'OAD deve essere ascoltata.

<sup>3</sup>I membri del comitato non oggetto della domanda di ricusazione decidono definitivamente. Qualora tutti i membri del comitato siano oggetto della domanda di ricusazione, decide in via definitiva l'assemblea sociale.

#### *Art. 17* Violazione delle norme sulla ricusazione

<sup>1</sup>Gli atti ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati se un socio passivo lo domanda per iscritto al presidente entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.

<sup>2</sup>Le misure probatorie non rinnovabili possono essere prese in considerazione dall'autorità cui compete la decisione.

## **VI. Organizzazione**

#### *Art. 18* Organi e funzioni

---

<sup>1</sup>Gli organi dell'OAD sono:

- a) l'assemblea sociale,
- b) il comitato,
- c) i controllori e gli incaricati delle inchieste,
- d) i revisori dell'associazione.

<sup>2</sup>Ulteriori funzioni sono fra l'altro assegnate:

- a) al presidente,
- b) al vice-presidente,
- c) al segretariato generale,
- d) ai controllori e agli incaricati delle inchieste,
- e) ai soci passivi limitatamente ai loro compiti secondo l'art. 49 cpv. 2.

## **A. Assemblea sociale**

### *Art. 19* Composizione e convocazione

<sup>1</sup>L'assemblea sociale è composta dai soci attivi. I soci passivi sono esclusi dalla partecipazione all'assemblea sociale.

<sup>2</sup>Ogni anno hanno di norma luogo due assemblee sociali ordinarie, le quali sono convocate dal Presidente dell'OAD. Esse devono svolgersi una nella prima metà e una nella seconda metà dell'anno. Il comitato oppure ogni socio attivo può chiedere la convocazione di un'assemblea sociale straordinaria, la quale deve aver luogo entro 2 mesi dalla presentazione della richiesta.

<sup>3</sup>L'assemblea sociale deve essere convocata in forma scritta e con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle proposte al più tardi 20 giorni prima del giorno in cui la stessa avrà luogo. Nel caso di assemblea universale non occorre attenersi a questo termine.

### *Art. 20* Svolgimento

<sup>1</sup>La presidenza dell'assemblea sociale è esercitata da un rappresentante dei soci attivi, ma può tuttavia essere delegata al presidente dell'OAD.

<sup>2</sup>Il presidente nomina l'estensore del verbale, il quale non deve necessariamente essere socio.

<sup>3</sup>L'estensore del verbale verbalizza le decisioni e le nomine adottate dall'assemblea sociale. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal suo estensore.

### *Art. 21* Quorum

Ogni assemblea sociale convocata in conformità allo statuto è capace di deliberare.

### *Art. 22* Trattande

Eccettuato il caso di consenso di tutti i soci, l'assemblea sociale può deliberare solo sulle trattande contemplate nell'ordine del giorno.

### *Art. 23* Diritto di voto

Ogni socio attivo ha un voto nell'assemblea sociale.

---

## Art. 24 Deliberazioni

<sup>1</sup>L'assemblea sociale prende le sue decisioni a maggioranza dei voti espressi.

<sup>2</sup>In caso di parità dei voti, il voto del presidente è preponderante.

## Art. 25 Poteri

L'assemblea sociale delibera su tutte le questioni che le sono attribuite dalla legge o dallo Statuto, in particolare su:

- a) emanazione e adeguamento dello statuto, con riserva dell'approvazione da parte della FINMA,
- b) approvazione del regolamento ai sensi dell'art. 25 LRD (di seguito «regolamento OAD»), con riserva dell'approvazione da parte della FINMA,
- c) approvazione del regolamento del tribunale arbitrale,
- d) approvazione dell'ordinanza di procedura,
- e) fissazione dei contributi di base e dei principi per la riscossione dei contributi di controllo,
- f) nomina dei membri del comitato, del presidente e del vice-presidente dell'OAD nonché dei revisori dell'associazione, riservata l'approvazione da parte della FINMA,
- g) proposta di 6 candidati per gruppo per la nomina nel gruppo di arbitri degli intermediari finanziari e in quello dell'OAD (pool),
- h) destituzione di membri del comitato e di revisori dell'associazione,
- i) domande di riconsunzione nei casi previsti dall'art. 16 cpv. 3,
- j) approvazione del rapporto annuale dell'OAD, dei conti annuali e del preventivo nonché scarico del comitato,
- k) deliberazioni su tutti gli oggetti all'ordine del giorno dell'assemblea sociale,
- l) deliberazioni sullo scioglimento dell'associazione e sulla liquidazione del patrimonio sociale.

## **B. Comitato**

### Art. 26 Composizione e nomina

<sup>1</sup>Il comitato è composto da almeno cinque avvocati e/o notai; entrambe le categorie professionali devono esservi rappresentate. Deve essere garantita un'adeguata rappresentanza delle lingue tedesca, francese e italiana.

<sup>2</sup>Il comitato si costituisce da sé, con riserva dell'art. 25 lett. f). Esso designa fra i suoi membri un responsabile dei controlli, un responsabile della formazione, un responsabile dell'informazione e un responsabile delle procedure.

### Art. 27 Requisiti per la nomina

<sup>1</sup>I membri del comitato devono adempiere i seguenti requisiti cumulativi:

- a) Avvocati
  - titolare di un brevetto d'avvocato ai sensi dell'art. 4 lett. a) del regolamento OAD, con attività professionale in Svizzera,
  - membro della Federazione Svizzera degli Avvocati,
  - formazione e conoscenze tecniche sufficienti nel campo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo,

- 
- garanzia di un'attività irreprensibile e di indipendenza.

b) Notai

- titolare di una patente cantonale di notaio ai sensi dell'art. 5 lett. a) del regolamento OAD, con attività professionale in Svizzera,
- membro della Federazione Svizzera dei Notai,
- formazione e conoscenze tecniche sufficienti nel campo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo,
- garanzia di un'attività irreprensibile e di indipendenza.

<sup>2</sup>I membri del comitato non devono detenere nessuna funzione in seno agli organi supremi di direzione dei soci attivi.

<sup>3</sup>Il comitato si compone sia di persone che sono membri passivi, sia di persone che non appartengono all'OAD quali membri.

*Art. 28* Durata della carica

<sup>1</sup>I membri del comitato sono nominati per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili. La durata della carica di chi succede a un membro dimissionario corrisponde alla durata residua del mandato di quest'ultimo.

<sup>2</sup>Qualora venga a mancare uno dei requisiti dell'art. 27, la carica prende fine immediatamente.

*Art. 29* Convocazione

<sup>1</sup>Il comitato si riunisce su convocazione del presidente dell'OAD ogni qual volta lo esigano gli affari, almeno due volte per anno civile.

<sup>2</sup>Due membri del comitato possono chiedere la convocazione di una riunione, la quale deve aver luogo entro 3 settimane dalla ricezione della richiesta.

<sup>3</sup>La convocazione delle riunioni del comitato deve avvenire in forma scritta con indicazione delle trattande, di regola con 5 giorni di anticipo.

*Art. 30* Quorum e deliberazioni

<sup>1</sup>Il comitato è atto a deliberare, qualora sia presente la metà dei suoi membri. Il comitato può tenere la seduta avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione. Esso prende le proprie decisioni ed effettua le nomine a maggioranza dei voti dei membri partecipanti.

<sup>2</sup>Sugli oggetti che non figurano all'ordine del giorno può decidere unicamente il comitato al completo.

<sup>3</sup>Le deliberazioni possono essere prese per corrispondenza, ivi incluso l'impiego dei mezzi di comunicazione digitale che permettono la stampa su carta, a condizione che nessun membro chieda la trattazione orale.

<sup>4</sup>Anche il presidente vota. In caso di parità di voti, quello del presidente è preponderante per le votazioni. Per le elezioni, in caso di parità di voti, si procede mediante estrazione a sorte.

*Art. 31* Verbale



---

<sup>1</sup>Le discussioni e le decisioni del comitato sono riportate in un verbale scritto.

<sup>2</sup>Lo stesso vale per le decisioni adottate per corrispondenza.

#### Art. 32 Poteri e compiti del comitato

<sup>1</sup>Al comitato spettano i poteri attribuitigli dallo statuto o da disposizioni vincolanti dell'OAD nonché tutti i poteri che non sono stati attribuiti a un altro organo, in particolare:

- a) conduzione dell'OAD, con riserva dei poteri dell'assemblea sociale,
- b) preparazione dell'assemblea sociale e attuazione delle decisioni della medesima,
- c) allestimento del rapporto annuale, incluso il conto annuale all'attenzione dell'assemblea sociale,
- d) nomina dei controllori e degli incaricati delle inchieste previa consultazione dei soci attivi,
- e) nomina e insediamento del segretario generale e fissazione dei suoi compiti e competenze,
- f) decisione sull'ammissione di un intermediario finanziario,
- g) decisione sull'esclusione di un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 8 cpv. 2,
- h) sorveglianza degli intermediari finanziari ad esso affiliati, inclusa a facoltà di impartire istruzioni e adottare misure per il ripristino di una situazione conforme alla legge, allo statuto e al regolamento (art. 43),
- i) affari correnti, in particolare questioni che competono all'assemblea sociale ma che, a causa dell'urgenza, non consentono alcuna dilazione,
- j) rappresentanza dell'OAD nei confronti di terzi, nell'ambito della quale i membri del comitato, compreso il segretario generale, hanno diritto di firma collettiva a due,
- k) decisioni sull'apertura di processi, su desistenza, su acquiescenza, conclusione di transazioni,
- l) organizzazione e sorveglianza dell'attività di controllo,
- m) organizzazione e sorveglianza della formazione,
- n) esecuzione di procedure disciplinari, inclusa emanazione di decisioni disciplinari,
- o) nomina del membro del pool di arbitri dell'OAD,
- p) nomina del rispettivo arbitro dal pool di arbitri dell'OAD e rappresentanza dell'OAD nelle procedure arbitrali,
- q) decisione sulle domande di riconsulazione nei casi previsti all'art. 16,
- r) prese di posizione dell'OAD all'indirizzo delle autorità su questioni di fondo (previa consultazione con i soci attivi),
- s) prese di posizione e pareri giusta l'art. 40,
- t) comunicazioni giusta l'art. 41,
- u) elaborazione del regolamento, dell'ordinanza di procedura e del regolamento del tribunale arbitrale e di altri atti giuridici.

<sup>2</sup>Il comitato può delegare compiti a singoli suoi membri. Vi si annovera anche l'esecuzione di controlli ordinari e particolari da parte di un singolo membro del comitato allo scopo di assicurare l'operatività.

<sup>3</sup>Il comitato può delegare le inchieste a uno o più membri del comitato nella loro funzione di incaricati delle inchieste.

---

<sup>4</sup>Il comitato può istituire commissioni o gruppi di lavoro.

<sup>5</sup>Il comitato può completare lo statuto, il regolamento OAD, l'ordinanza di procedura e il regolamento del tribunale arbitrale con altri atti giuridici. Esso è inoltre competente per emanare un regolamento d'organizzazione e un regolamento sulle tasse, nonché direttive, circolari, decisioni e altri atti giuridici vincolanti rivolti, individualmente o in via generale, agli intermediari finanziari.

### **C. Revisori dell'associazione**

#### **Art. 33** Nomina e poteri

<sup>1</sup>L'assemblea sociale nomina come revisori dell'associazione almeno due persone fisiche, che devono essere avvocati o notai indipendenti. Il periodo di carica è di tre anni. I revisori dell'associazione sono rieleggibili.

<sup>2</sup>I revisori dell'associazione verificano la contabilità dell'OAD e presentano un rapporto annuale scritto all'attenzione dell'assemblea sociale.

### **D. Presidente**

#### **Art. 34** Compiti del presidente

<sup>1</sup>Al presidente spettano, tra gli altri, i seguenti compiti, in relazione ai quali egli informa regolarmente il comitato:

- a) rappresentanza dell'OAD nei confronti delle autorità e del pubblico,
- b) garanzia di un lavoro efficiente in seno al comitato e al segretariato generale,
- c) regolamentazione in merito a procure e poteri di rappresentanza,
- d) compiti che gli sono affidati in materia di procedure dallo statuto e dall'ordinanza di procedura.

<sup>2</sup>Il presidente informa i controllori e gli incaricati delle inchieste sulle deliberazioni importanti del comitato.

<sup>3</sup>In casi urgenti e qualora la convocazione ordinaria di una seduta del comitato atta a deliberare non sia possibile, il presidente può, con decisione presidenziale, svolgere i compiti del comitato. Egli ne informa senza indugio i membri del comitato e chiede la ratifica a posteriori.

<sup>4</sup>Se il presidente è impedito, il vice-presidente agisce al suo posto.

### **E. Segretario generale, segretariato**

#### **Art. 35** Segretario generale e segretariato

<sup>1</sup>Il segretario generale dirige il segretariato.

<sup>2</sup>Il segretariato è responsabile

- della gestione dei soci,
- della gestione dei controlli
- della gestione delle inchieste e delle procedure disciplinari,
- della gestione delle procedure arbitrali limitatamente al ruolo dell'OAD, e
- della gestione della formazione.

---

<sup>3</sup>Esso assiste il presidente, il comitato, i controllori e gli incaricati delle inchieste nell'adempimento dei loro compiti. I dettagli possono essere definiti nell'ambito di istruzioni o altri atti giuridici interni.

<sup>4</sup>Il segretario generale partecipa alle sedute del comitato con voto consultivo.

## **F. Controllori e incaricati delle inchieste**

### **Art. 36** Nomina

<sup>1</sup>Il comitato nomina i controllori e gli incaricati delle inchieste previa consultazione dei rispettivi soci attivi.

<sup>2</sup>I controllori e gli incaricati delle inchieste sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

<sup>3</sup>I controllori e gli incaricati delle inchieste nominati possono essere destituiti dal comitato per motivi gravi, in particolare se non adempiono più i requisiti per la nomina.

### **Art. 37** Requisiti per la nomina

Ai requisiti per la nomina si applicano l'art. 27, così come le prescrizioni della LRD e le sue ordinanze d'esecuzione nella loro versione in vigore.

### **Art. 38** Compiti

<sup>1</sup>I controlli giusta l'art. 44 sono affidati ai controllori e agli incaricati delle inchieste dal responsabile dei controlli.

<sup>2</sup>I controlli giusta l'art. 45 sono affidati ai controllori e agli incaricati delle inchieste dal presidente dell'OAD.

## **G. Soci passivi**

### **Art. 39** Soci passivi

Ai soci passivi compete la nomina dei membri del pool di arbitri degli intermediari finanziari conformemente all'art. 49 cpv. 2.

## **VII. Compiti speciali dell'OAD secondo la legge sul riciclaggio di denaro**

### **A. Disposizioni generali**

#### **Art. 40** *Obbligo d'informazione di comunicazione dell'OAD*

L'obbligo d'informazione e di comunicazione dell'OAD è disciplinato dalla LRD.

#### **Art. 41** *Pareri e conferme*

<sup>1</sup>A richiesta, l'OAD fornisce ad avvocati e notai, anche se non affiliati, il suo parere su questioni attinenti l'applicazione della LRD e i propri regolamenti. Per questo può chiedere il pagamento di una tassa.

---

<sup>2</sup>A richiesta scritta da parte di un terzo o di un socio passivo, l'OAD conferma se una persona è affiliata quale intermediario finanziario.

## **B. Formazione**

### *Art. 42 Formazione*

<sup>1</sup>L'OAD si occupa della formazione degli intermediari finanziari e delle persone annunciate nel settore della LRD.

<sup>2</sup>Ogni intermediario finanziario e le persone annunciate devono frequentare un corso di formazione di base di un giorno e in seguito corsi regolari di formazione continua. Il regolamento OAD definisce i dettagli.

<sup>3</sup>Il socio passivo è responsabile dell'adempimento dell'obbligo di formazione da parte delle persone annunciate all'OAD a lui attribuite.

## **C. Controlli**

### *Art. 43 Controlli*

<sup>1</sup>Tutti gli affiliati sono sottoposti a controlli ordinari, nell'ambito di un controllo ordinario o particolare.

<sup>2</sup>Il comitato stabilisce il ritmo dei controlli. Esso può ordinare in qualsiasi momento un controllo ordinario o particolare. Il primo controllo avviene al più tardi nell'anno civile successivo all'affiliazione.

<sup>3</sup>Il controllo è disciplinato dal regolamento OAD.

<sup>4</sup>Le decisioni del comitato concernenti la prescrizione di controlli non possono essere impugnate.

## **D. Misure di sorveglianza**

### *Art. 44 Misure di sorveglianza*

<sup>1</sup>Il comitato, nell'ambito del suo obbligo di sorveglianza, previa fissazione a breve di una data d'audizione non prorogabile, può ordinare misure adeguate per il ripristino della situazione di diritto, in particolare

- a) disporre l'obbligo di ripristino di una situazione conforme alle leggi, allo statuto e al regolamento,
- b) fissare condizioni di natura personale e organizzativa,
- c) ordinare agli intermediari finanziari la presentazione di rendiconti singoli o correnti su determinati avvenimenti o circostanze che possono interessare anche le persone annunciate,
- d) disporre misure cautelari.

<sup>2</sup>Le misure di cui all'art. 1 lett. a), b) e d) sono impugnabili.

<sup>3</sup>Per l'inosservanza di una misura di sorveglianza può essere comminata una multa per disobbedienza fino a un massimo di CHF 10'000. Una multa per disobbedienza può essere

---

impugnata solo nel contesto di una misura impugnabile conformemente al cpv. 2. È riservata l'apertura di una procedura d'inchiesta e disciplinare.

<sup>4</sup>I ricorsi hanno effetto sospensivo. Nella propria decisione, il comitato può revocare l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. In tal caso, nel ricorso, il ricorrente può chiedere all'autorità di ricorso la concessione dell'effetto sospensivo.

## ***E. Procedure d'inchiesta e disciplinari***

### ***Art. 45 Generale***

<sup>1</sup>In caso di sospetto di violazione della LRD o degli atti giuridici emanati dall'OAD FSA/FSN può essere aperta una procedura d'inchiesta e disciplinare.

<sup>2</sup>Nel caso di violazioni bagatellari l'OAD può prescindere dall'apertura di una procedura disciplinare. Quali casi bagatella si intendono in particolare i casi in cui l'oggetto della procedura rispettivamente del controllo particolare concernono violazioni di obblighi sull'associazione oppure violazioni che non riguardano gli art. da 3 a 7 e da 9 a 10a LRD, rispettivamente violazioni che sono state nel frattempo sanate.

<sup>3</sup>Il presidente ammonisce il membro senza richiedere una presa di posizione preventiva e accollando le spese all'interessato. Egli può disporre misure ai sensi dell'art. 44.

<sup>4</sup>Entro 30 giorni il membro può interporre opposizione contro l'ammonimento; il presidente deve aprire la procedura.

<sup>5</sup>Se è condotta una procedura è ordinata un'inchiesta, salvo se la fattispecie è già stata accertata.

<sup>6</sup>I dettagli sono disciplinati nell'ordinanza di procedura OAD.

### ***Art. 46 Decisioni e sanzioni del presidente e del comitato***

<sup>1</sup>Nella procedura senza incaricato dell'inchiesta decide il presidente dopo aver sentito l'intermediario finanziario.

<sup>2</sup>Il presidente può

- a) abbandonare la procedura,
- b) pronunciare un avvertimento,
- c) pronunciare un ammonimento,
- d) comminare una multa fino a CHF 10'000,
- e) ordinare misure ai sensi del cpv. 54 lett. c), d) ed e),
- f) proporre la valutazione da parte del comitato,
- g) ordinare una procedura con inchiesta.

<sup>3</sup>Le misure, l'ammonimento e la multa possono essere cumulati.

<sup>4</sup>Nelle procedure con incaricato dell'inchiesta, il comitato decide sull'abbandono, l'avvertimento, il rinvio o la sanzione.

<sup>5</sup>Il comitato, insieme a cui il presidente decide in questo contesto, può pronunciare le seguenti misure o comminare le seguenti sanzioni nei confronti di un intermediario finanziario:

- a) ammonimento,

- 
- b) multa fino a CHF 100'000,
  - c) istruzioni specifiche per il ripristino di una situazione conforme, imposizione di condizioni oppure obbligo per un intermediario finanziario di presentare rendiconti correnti su determinati avvenimenti o circostanze,
  - d) obbligo per un intermediario finanziario di vietare l'attività soggetta al controllo a una persona che esercita un'attività per lui o presso di lui,
  - e) nel caso di uno studio con affiliazione collettiva, l'obbligo per gli intermediari finanziari di vietare l'attività soggetta al controllo a una persona che esercita un'attività per o presso di esso,
  - f) esclusione di un intermediario finanziario. L'esclusione può essere decisa con la condizione che la riaffiliazione all'OAD FSA/FSN non sarà possibile per un periodo di tempo determinato. Sulla richiesta di riaffiliazione del membro escluso, il comitato decide liberamente.

<sup>6</sup>È consentito un abbinamento delle sanzioni. Può inoltre essere revocato l'effetto sospensivo per le sanzioni ai sensi delle lett. c), d) ed e).

<sup>7</sup>Nella commisurazione della sanzione si considereranno in particolare la gravità della violazione, il comportamento dell'intermediario finanziario e il motivo dell'apertura della procedura.

<sup>8</sup>L'intermediario al quale è stato inflitto un avvertimento o una sanzione, deve regolarizzare la fattispecie per la quale è stato sanzionato entro il termine fissato nella decisione.

<sup>9</sup>Nell'ambito della decisione relativa a un abbandono, a un avvertimento o a delle sanzioni, è altresì statuito sulle tasse e sulle spese di procedura (cfr. regolamento sulle tasse separate).

<sup>10</sup>L'intermediario finanziario può impugnare una decisione finale del presidente mediante opposizione al comitato, e può ricorrere presso il tribunale arbitrale secondo gli art. 48 e seg. contro una decisione finale del comitato.

<sup>11</sup>Per quanto concerne l'effetto sospensivo si applica l'art. 44 cpv. 4.

#### *Art. 47* Prescrizione

<sup>1</sup>Il perseguimento disciplinare di violazioni della LRD, dello statuto, del regolamento OAD o di altri atti giuridici vincolanti si prescrive nel termine di 10 anni dalla commissione.

<sup>2</sup>Se prima della decorrenza è disposta l'esecuzione di un controllo particolare o l'apertura di una procedura con o senza inchiesta, la prescrizione non interviene.

### **VIII. Tribunale arbitrale**

#### *Art. 48* Procedura arbitrale

<sup>1</sup>Il Tribunale arbitrale decide nei casi previsti dallo statuto o da altri atti giuridici vincolanti dell'OAD.

<sup>2</sup>La procedura è disciplinata nel regolamento del tribunale arbitrale OAD.

#### *Art. 49* Nomina e organizzazione del tribunale arbitrale

---

<sup>1</sup>Il tribunale arbitrale è composto da tre gruppi di arbitri (pool), il pool di arbitri degli intermediari finanziari, il pool di arbitri dell'OAD e il pool di arbitri dei presidenti. Ogni pool è composto da 6 membri, nominati tenendo in considerazione le loro competenze linguistiche, di modo che in ogni gruppo siano nominati almeno due membri in grado di lavorare in tedesco, francese o italiano. Una persona può appartenere a un solo pool.

<sup>2</sup>I membri del pool di arbitri degli intermediari finanziari sono nominati dagli intermediari finanziari affiliati (soci passivi) mediante una procedura scritta. Essi non sono vincolati alle proposte di nomina di cui all'art. 25 lett. g). Ogni socio passivo ha un voto. Le persone annunciate non hanno diritto di voto.

<sup>3</sup>I membri del pool di arbitri dell'OAD sono nominati dal comitato.

<sup>4</sup>I membri del pool di arbitri dei presidenti sono nominati congiuntamente dai membri del pool di arbitri degli intermediari finanziari e dai membri di quello dell'OAD.

<sup>5</sup>La nomina nel rispettivo pool avviene a maggioranza semplice dei voti espressi. Non si applica alcun quorum. In caso di parità di voti si decide mediante sorteggio.

<sup>6</sup>Il comitato disciplina i dettagli.

#### *Art. 50* Requisiti per la nomina e durata della nomina

<sup>1</sup>Per la nomina all'interno del tribunale arbitrale sono richiesti i seguenti requisiti:

- titolare di un brevetto d'avvocato ai sensi dell'art. 4 del regolamento OAD o titolare di una patente di notaio ai sensi dell'art. 5 del regolamento OAD;
- sufficiente competenza specialistica nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro;
- reputazione irreprensibile e garanzia di attività irreprensibile;
- padronanza di una o più di una delle tre lingue nazionali tedesco, francese e italiano;
- non rivestire nessun'altra funzione all'interno dell'OAD, non essere sorvegliato dall'OAD o in seno all'organo supremo di direzione di un socio attivo ed essere personalmente indipendente dai soci dell'OAD e dalle persone annunciate.

<sup>2</sup>Il mandato ha una durata di 6 anni. La rinomina è possibile.

#### *Art. 51* Nomina del tribunale arbitrale nel caso concreto

<sup>1</sup>Il tribunale arbitrale si compone, di regola, di tre membri ed è costituito da un membro di ciascuno dei tre pool di arbitri conformemente all'art. 49 cpv. 2-4. La nomina avviene secondo il Regolamento del tribunale arbitrale.

<sup>2</sup>I motivi di rikusazione secondo l'art. 15 si applicano per analogia ai membri del tribunale arbitrale.

<sup>3</sup>Qualora tutte le persone di un pool di arbitri si rikusino oppure non siano in grado di assumere la funzione di arbitro per motivi linguistici o di altro genere, le parti possono concordare la nomina di un terzo quale arbitro dell'OAD o degli intermediari finanziari o presidente del tribunale arbitrale. Se le parti non raggiungono un accordo in proposito, può essere adito il tribunale statale.

---

*Art. 52* Obbligo di informazione

In ossequio alla LRD, l'OAD segnala alla FINMA le decisioni cresciute in giudicato del tribunale arbitrale di rifiuto dell'affiliazione o di esclusione di un affiliato.

**IX. Disposizioni finali e transitorie**

*Art. 53* Scioglimento e liquidazione

Una fusione dell'OAD FSA/FSN è possibile unicamente con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera che è esentata dall'imposta in virtù del suo scopo di utilità pubblica o pubblico. Il patrimonio dell'OAD ancora presente allo scioglimento deve pervenire a un'altra persona giuridica con sede in Svizzera che è esentate dall'imposta in virtù del suo scopo di utilità pubblica o pubblico.

*Art. 54* Utilizzo della forma maschile

La forma maschile utilizzata in questo Statuto comprende la forma femminile.

*Art. 55* Entrata in vigore

Questo Statuto è stato adottato dall'assemblea sociale del 6 luglio 2021 ed è stato approvato con presa d'atto della FINMA del 25 giugno 2021. Esso entra in vigore il 15 luglio 2021.

*Art. 56* Procedure pendenti

<sup>1</sup>Per le procedure pendenti ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 35 dell'Ordinanza di procedura prima dell'entrata in vigore del presente statuto resta applicabile lo statuto del 9 dicembre 2014.

<sup>2</sup>Contro decisioni della commissione disciplinare ai sensi dello statuto del 9 dicembre 2014 è possibile interporre ricorso al tribunale arbitrale conformemente al Regolamento del tribunale arbitrale del 9 dicembre 2014.



---

Berna, il 14 gennaio 2022

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai

Peter Lutz  
Presidente

Rahel Hasler  
Segretaria generale

Federazione Svizzera degli Avvocati

Birgit Sambeth Glasner  
Presidentessa

René Rall  
Segretario generale

Federazione Svizzera dei Notai

Franz Stämpfli  
Presidente

Oliver Reinhardt  
Segretario generale